



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2845 del 12/12/2025

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE. FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI LB02 "PASSO DEL LUPO-PIANCAVALLARO" (1550-1880) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO.

.

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 121 del 22/12/1975 accordava al Comune di Sestola, concessionario ed azienda esercente, la concessione per la costruzione e l'esercizio della funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo-Pian Cavallaro" (1550-1880) come pure l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

In data 16/05/1980 veniva rilasciato, in sanatoria, l'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della Funivia di cui all'oggetto in servizio pubblico per il trasporto di persone, essendo l'impianto aperto al pubblico esercizio dal 03/12/1965.

Con Atto Dirigenziale n. 545 del 03/05/2007 la Provincia di Modena rinnovava al Comune di Sestola la concessione per ulteriori anni 18 (diciotto), mesi 6 (sei) e giorni 17 (diciassette) fino al 03.12.2025, termine coincidente con la scadenza della vita tecnica dell'impianto.

L'impianto di cui sopra è di proprietà del Comune di Sestola ed è ubicato nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola, con stazione di partenza in Comune di Sestola.

Nell'anno 2016 risulta effettuata regolarmente la revisione speciale ai sensi del D.M. n. 23 del 02/01/1985.

La revisione quinquennale, ai sensi dell'art. 2.2 del D.M. n. 203/2015 è stata effettuata regolarmente nell'anno 2021.

Nel corso degli anni l'impianto è stato oggetto di diverse varianti progettuali tutte regolarmente approvate ai sensi di legge.

Con Atto Dirigenziale n. 441 del 31/12/2019 è stato nominato, previo nulla osta ministeriale, il nuovo Direttore d'Esercizio, Ing. Federico Murro, a seguito delle dimissioni del precedente direttore d'esercizio.

Con Atto Dirigenziale n. 642 del 26/05/2020 è stato nominato, previo nulla osta ministeriale, Capo Servizio il Sig. Marco Bernardini, a seguito delle dimissioni del precedente capo servizio.

Con Atto Dirigenziale n. 2001 del 21/11/2022 sono stati approvati, previo nulla osta ai fini della sicurezza di A.N.S.F.I.S.A. sez. di Bologna, il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso, revisionati e corretti rispetto alla versione originaria.

Con nota del 25/11/2025 ricevuta ed assunta agli atti il medesimo giorno al prot. n. 40720/11-09/3/2010 il Comune di Sestola, in qualità di concessionario ed azienda esercente ha inviato tramite pec la documentazione relativa al Progetto di Revisione Generale per il prolungamento della vita tecnica.

Con comunicazione prot. 40984/11-09/3 la Scrivente ha provveduto ad inoltrare la documentazione sopra indicata ad A.N.S.F.I.S.A. sez. di Bologna chiedendo il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 753/1980.

Con nota del 25/11/2025 ricevuta ed assunta agli atti il medesimo giorno al prot. n. 40808/11-09/3 il Comune di Sestola ed il Consorzio Stazione Invernale del Cimone richiedevano la voltura della concessione a favore del Consorzio Stazione Invernale del Cimone.

Tra il Comune di Sestola ed il Consorzio Stazione Invernale del Cimone i rapporti risultano regolati dal contratto rep. 270/2020, stipulato in data 01/07/2020 e successivo patto aggiuntivo, sottoscritto in data 10/10/2025, con scadenza al 30/06/2029 (anni 9 con decorrenza dalla sottoscrizione contrattuale).

Con Atto Dirigenziale n. 2658 del 26/11/2025 la Scrivente Amministrazione autorizzava la voltura della concessione, rilasciata con A. D. n. 545 del 03/05/2007, a favore del Consorzio Stazione Invernale del Cimone, con scadenza fissata al 03/12/2025, coincidente con la scadenza della vita tecnica dell'impianto.

Con nota del 01/12/2025 ricevuta ed assunta agli atti il medesimo giorno al prot. n. 41543/11-09/3, il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, quale nuovo concessionario ed azienda esercente, ha richiesto il rinnovo della concessione specificando che: *“il Comune in qualità di proprietario dell'impianto sta impegnando i fondi necessari per la revisione dell'impianto. Considerato che per poter operare in continuità alle operazioni di revisioni e di messa in sicurezza dell'impianto prima dell'inizio della revisione il Consorzio deve poter disporre del Direttore di Esercizio e del Capo Servizio”.*

Il D.M. 1 dicembre 2015 n. 203, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detta norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. In particolare l'allegato tecnico A paragrafo 2.1 dispone la vita tecnica massima di ogni tipo di impianto intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio.

Ai sensi del D.M. n. 03/2015 sopra citato la vita tecnica della funivia bifunale a va e vieni LB02 “Passo del Lupo-Piancavallaro” (1550-1880) è di anni 60 e la sua scadenza è il 03/12/2025, pertanto si dovrà procedere alla revisione generale ai sensi del decreto sopra citato.

Il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 prevede “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

La L.R. 2/10/1998 n. 30 delega alla Provincia le competenze amministrative in materia di impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di

cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

La L.R. 10 gennaio 1995 n. 1 detta norme in merito alla disciplina degli impianti di trasporto
a fune in particolare la gestione degli stessi;

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario amministrativo dell'U. O. Trasporti e Concessioni, del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di rinnovare al Consorzio Stazione Invernale del Cimone, P. IVA 00653720367, la Concessione all'esercizio della funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo-Pian Cavallaro" (1550-1880), in servizio pubblico per il trasporto di persone, situata nei territori dei Comuni di Sestola e Montecreto, con stazione di partenza in Comune di Sestola fino al 03/12/2026.

2) Di rendere noto che la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio nonché il rinnovo della presente concessione sono subordinate al positivo esperimento della revisione generale di cui al D.M. n. 203/2015.

3) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

PRESCRIZIONI

1) Dovranno essere rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi secondo le disposizioni dello specifico Regolamento d'Esercizio, del Piano di Soccorso e secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (Decreto MIT n° R.D. 337 del 16.11.2012, Decreto Ministeriale MIT del 11.05.2017).

3) L'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia di Modena, delle tariffe, degli orari e del programma d'esercizio nonché al positivo esito, opportunamente documentato, delle prescritte prove e verifiche stagionali.

4) Nel caso di revisione dell'impianto l'apertura stagionale è condizionata, altresì, dall'esito positivo delle prescritte verifiche e prove funzionali, come previsto dalla specifica normativa tecnica in materia di revisioni periodiche.

IMPUGNAZIONI

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER L'ESERCIZIO DELLA FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI LB02 "PASSO DEL LUPO-PIANCAVALLARO" (1550-1880) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE UBICATA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SESTOLA E MONTECRETO.

Articolo 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Oggetto del presente atto è il rinnovo della concessione rilasciata al Consorzio Stazione Invernale del Cimone, P. IVA 00653720367 (concessionario/azienda esercente), con sede in Sestola, Via Circonvallazione n. 1, per l'esercizio della funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del lupo-Piancavallaro" (1550-1880), ubicata nel territorio dei Comuni di Sestola e Montecreto con stazione di partenza in Comune di Sestola, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- stazione a valle	m.s.l.m.	1.550
- stazione a monte	m.s.l.m.	1.880
- lunghezza orizzontale tra le due stazioni	m.	1.920
- dislivello tra le due stazioni	m.	326
- lunghezza sviluppata della linea	m.	1.949
- stazione motrice		a monte
- stazione di rinvio		a valle
- pendenza media tra le due stazioni	%	17
- pendenza massima del vagoncino carico	%	31,8
- cavalletti	n.	1
- altezza del cavalletto	m.	20
- fune portante "Ercole" con nucleo spiroideale	ø mm	35
- fune traente	ø mm	16
- fune zavorra	ø mm	16
- fune di soccorso	ø mm	12
- n. 2 vetture in lega leggera per n. 20 persone più un conducente rispettivamente un carico utile di	kg	1.700
- velocità di corsa	m/sec.	8
- velocità con il motore di riserva	m/sec.	4
- capacità di trasporto in un senso	pers./h	237
- potenza del motore elettrico di trazione	CV	100
- potenza del motore a scoppio di riserva	CV	55
- potenza del motore di soccorso	CV	10
- velocità del vagoncino di soccorso	m/sec.	2

Articolo 2 - VALIDITA'

La concessione ha validità fino al 03/12/2026 e potrà essere rinnovata, previa espressa richiesta, subordinatamente al positivo esperimento della revisione generale di cui al D.M. n. 203/2015.

La concessione potrà, altresì, essere rinnovata alle condizioni che la Provincia di Modena (ente concedente) riterrà di stabilire, previa dimostrazione di tutti i requisiti, delle condizioni necessarie

alla gestione dell'impianto, della libera disponibilità dei suoli interessati dall'impianto e dalle piste, per l'ulteriore periodo di concessione.

Articolo 3 - OBBLIGHI

Il concessionario/azienda esercente si obbliga a tenere sollevati ed indenni la Provincia di Modena ed i suoi funzionari, gli enti proprietari dei fondi interessati dall'impianto e dalle piste, da tutti i danni diretti e indiretti che possono risultare dall'esercizio della funivia come pure nel caso di opposizioni e pretese di indennizzo da parte di concessionari o di esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando questa amministrazione da qualunque responsabilità in merito, ed escludendola da qualunque lite possa sorgere durante l'esercizio.

Articolo 4 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, la Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere, con provvedimento motivato, la concessione stessa.

Articolo 5 - DECADENZA

La Provincia di Modena, in qualità di ente concedente, dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) dopo due violazioni degli obblighi di concessione;
- b) in caso di interruzione dell'esercizio, da parte del concessionario/azienda esercente, per oltre un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- c) quando si verificano, nell'esercizio, gravi irregolarità o ripetute irregolarità anche non gravi, debitamente constatate a carico del concessionario/azienda esercente, o sia compromessa la sicurezza dell'esercizio medesimo per colpa del concessionario/azienda esercente;
- d) quando il concessionario/azienda esercente non ottemperi agli obblighi previsti dalla vigente normativa, o agli obblighi previsti con il presente atto, malgrado ripetute diffide;

La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario/azienda esercente o dei suoi aventi causa.

Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Articolo 6 - GESTIONE DIRETTA

Alla scadenza della concessione o nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione di cui al precedente art. 5, l'ente concedente si riserva la facoltà di assumere in gestione diretta, ai sensi del T.U. 15.10.1925 n. 2578, l'esercizio della funivia, rilevandone gli impianti, ai sensi e con le modalità del T.U. citato.

In tal caso la funivia dovrà essere consegnata in buono stato di manutenzione e di conservazione in modo da poter continuare il regolare servizio senza alcuna interruzione.

Qualora la Provincia di Modena non intenda avvalersi di tale facoltà, il concessionario/azienda esercente dovrà sospendere senza alcun indugio l'esercizio della seggiovia e, nel termine che verrà fissato dall'ente concedente, dovrà demolire tutte le opere costituenti la medesima che non potessero avere utile destinazione o che comunque potessero costituire anche indirettamente un pericolo per le persone e/o le cose.

In caso di inadempienza si provvederà nei termini di legge.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La cessione della concessione o del solo esercizio ad altro ente è ammessa previa autorizzazione dell'ente concedente a pena di nullità.

Il trasferimento della concessione avviene su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario/azienda esercente da parte del nuovo richiedente.

Articolo 8 - ESERCIZIO

Il concessionario/azienda esercente è tenuto a svolgere il servizio secondo gli orari previsti nel programma di esercizio approvato dalla Provincia di Modena quale ente concedente.

L'orario stabilito nel programma dovrà tenere conto delle esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Al suddetto programma d'esercizio non potranno essere apportate variazioni senza la preventiva approvazione della stessa amministrazione provinciale.

L'ente concedente ha la facoltà di prescrivere un adeguamento del programma d'esercizio in relazione al traffico, ogni qualvolta si reputi necessario per garantire un servizio adeguato agli utenti.

Il concessionario/azienda esercente dovrà comunque adottare tutte le possibili misure per fronteggiare maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Il concessionario/azienda esercente dovrà provvedere con corse supplementari alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, dando avviso, senza indugio, della loro effettuazione e del relativo orario.

Nella gestione dell'impianto il concessionario/azienda esercente deve rispettare il Regolamento d'Esercizio, di cui al successivo articolo 15 approvato dall'amministrazione provinciale.

Articolo 9 - APERTURA ALL'ESERCIZIO

Ogni anno, all'inizio di ogni stagione, l'apertura al pubblico esercizio della seggiovia deve essere autorizzato dall'amministrazione concedente previa trasmissione del verbale della vista di apertura stagionale dal quale risultino tutte le verifiche e prove funzionali effettuate sull'impianto al fine di accettare che il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

Articolo 10 - SORVEGLIANZA DELL'ESERCIZIO

La sorveglianza sull'esercizio della funivia spetta alla Provincia di Modena, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali sezione di Bologna (di seguito A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna) autorità competente sulla sicurezza degli impianti.

In corrispettivo delle spese di sorveglianza, il concessionario/azienda esercente verserà i rispettivi contributi secondo le modalità e per gli importi che sono stabiliti dalle leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico del concessionario/azienda esercente le spese per la prova delle funi e di altre parti dell'impianto, le indennità relative, nonché le spese di indennità per la visita di ricognizione.

Articolo 11 - VIGILANZA

La Provincia di Modena e A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna, verificano la regolarità dell'esercizio dell'impianto, il rispetto delle norme di sicurezza conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

Il concessionario/azienda esercente si impegna a non ostacolare l'attività di vigilanza di cui sopra e a prestare, se necessario, pronta e fattiva collaborazione all'esercizio di tutti i poteri di vigilanza che sono o saranno demandate all'amministrazione provinciale dalla normativa vigente e futura, in particolare relativamente a:

- 1) costruzione ed esercizio dell'impianto
- 2) prescrizioni imposte nell'esecuzione dei lavori e per l'esclusione delle provviste non conformi ai progetti;
- 3) approvazione di varianti;
- 4) manutenzione dell'impianto e del materiale mobile;
- 5) aumenti dell'impianto, di materiale mobile e di corse in relazione allo sviluppo e ai bisogni prevedibili del traffico;
- 6) orari e tariffe
- 7) provvedimenti intesi allo sviluppo del traffico
- 8) accertamento dei prodotti e delle spese.

Articolo 12 - VERIFICHE E PROVE

Gli impianti ed il materiale mobile dovranno essere assoggettati alle verifiche e prove prescritte dalla vigente normativa.

Di tutte le verifiche e prove dovrà essere redatto un verbale da trascriversi, in ordine cronologico, su apposito registro che dovrà trovarsi presso l'impianto a disposizione del personale degli enti addetti alla sorveglianza e vigilanza.

Nel suddetto registro dovranno altresì essere annotati tutti i dati statistici relativi all'esercizio e tutte quelle notizie la cui annotazione venga prescritta dai predetti organi di sorveglianza e vigilanza.

Dovrà inoltre essere tenuto il giornale d'esercizio nel quale saranno quotidianamente annotate le principali notizie e informazioni relative all'esercizio stesso dell'impianto.

Articolo 13 - MODIFICHE

Il concessionario/azienda esercente non può apportare modifiche (anche temporanee) agli impianti, ai meccanismi e al materiale senza la preventiva approvazione del progetto di variante da parte della Provincia di Modena subordinata peraltro al preventivo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato da A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

Articolo 14 - MANUTENZIONE

Il concessionario/azienda esercente si impegna a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio provvedendo, a tal fine, ad effettuare tutti i lavori di manutenzione e di aggiornamento, alla provvista dei materiali di consumo e di ricambio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 15 - REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

Il Concessionario/Azienda esercente dovrà sottoporre, alla Provincia di Modena il Regolamento d'Esercizio la cui approvazione da parte della stessa è subordinata al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato da A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna, ai sensi del D.M. 400/1998.

Il suddetto regolamento, che dovrà essere redatto secondo un particolare schema tipo predisposto dalla Direzione Generale M.C.T.C. tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.M. 400/98. Esso dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio, in particolare: disposizioni riguardanti il personale (coordinamento, mansioni, obblighi, responsabilità e comportamenti in servizio), i viaggiatori (obblighi, divieti e sanzioni) e l'organizzazione (persone e mezzi) per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.

Allegato al Regolamento d'Esercizio è il Piano di Soccorso nel quale sono indicate tutte informazioni, istruzioni, operazioni e prescrizioni da seguire in caso di intervento di soccorso al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori e dei soccorritori.

Il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso dovranno essere posti a conoscenza di tutto il personale in servizio.

Le disposizioni riguardanti i viaggiatori dovranno essere anche esposte in tutte le stazioni dell'impianto.

Qualunque modifica che il concessionario/azienda esercente intenda apportare al Regolamento d'Esercizio o al Piano di Soccorso dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia di Modena subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato da A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna.

Articolo 16 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

L'Ente concedente e l'autorità competente sulla sicurezza degli impianti hanno facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della seggiovia.

La Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dalla concessione stessa o da norma di legge, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10 gennaio 1995 n.1.

L'esercizio dovrà inoltre essere sospeso in tutti i casi indicati nel Regolamento d'Esercizio o comunque ogni volta che si verifichino eventi pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio medesimo.

La sospensione potrà inoltre essere disposta, su precisa motivazione, dal Direttore d'Esercizio che deve informare senza indugio la Provincia di Modena. L'impianto potrà essere riaperto al pubblico su parere dello stesso Direttore d'Esercizio che se ne assume la piena e diretta responsabilità.

Articolo 17 - PERSONALE

Il concessionario/azienda esercente dovrà garantire la sicurezza e la regolarità del servizio con un numero adeguato di unità di personale.

Tale personale dovrà essere abilitato e nominato secondo quanto disposto dalla vigente normativa. In ogni caso il personale in servizio non potrà mai risultare in numero inferiore a quello previsto nel Regolamento d'Esercizio.

Articolo 18 - CARTELLI E VELOCITA'

Il concessionario/azienda esercente dovrà curare che siano collocati in posizione ben visibile i cartelli monitori, indicati nel Regolamento d'Esercizio, recanti gli orari, le tariffe ed i turni di servizio nonché quelli indicanti divieti ed obblighi per i viaggiatori.

La velocità di esercizio non dovrà superare quella indicata nel suddetto Regolamento, eventuali variazioni di velocità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Modena, subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato da A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna.

Articolo 19 - INCIDENTI

Di ogni incidente o anomalia riscontrata durante l'esercizio dell'impianto dovrà esserne data immediatamente comunicazione alla Provincia di Modena e ad A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna.

In ogni caso dovrà essere eseguita, a cura del Direttore d'Esercizio una accurata inchiesta entro cinque giorni dal fatto da riassumere in un apposita relazione.

La data dell'inchiesta dovrà essere comunicata preventivamente alle suddette Autorità.

Articolo 20 - LIBERA CIRCOLAZIONE E TRASPORTO GRATUITO

Il personale della Provincia di Modena, incaricato della vigilanza, ha libera circolazione e accesso all'impianto previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza. Ha inoltre libera circolazione ed accesso agli impianti il personale di A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna, incaricato della sicurezza, previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza.

Sono ammessi inoltre al trasporto gratuito i funzionari dello Stato specificatamente autorizzati dalle leggi vigenti per ragioni di servizio.

Articolo 21 - TARIFFE

Le tariffe e le relative condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle cose, devono essere sottoposte prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, alla Provincia di Modena per la competente approvazione.

Nessuna modifica, riduzione o aumento, potrà essere apportata alle tariffe senza la preventiva approvazione della Provincia di Modena.

I viaggiatori dovranno essere muniti di apposito biglietto di viaggio.

Le tariffe in vigore, come pure eventuali modifiche preventivamente approvate, comprese estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico mediante esposizione delle stesse in modo chiaro e leggibile in entrambe le stazioni.

Articolo 22 - CONTRATTO DI LAVORO

Il concessionario/azienda esercente tenuto ad osservare le disposizioni legislative, i contratti nazionali ed integrativi che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a pubblici servizi di trasporto e le norme relative alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 23 - ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo al concessionario/azienda esercente di stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nei confronti delle persone trasportate, del personale e dei terzi.

Il concessionario/azienda esercente dovrà inoltre attivare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla vigente normativa e disposte dal Direttore d'Esercizio.

Articolo 24 - STATISTICA

Il concessionario/azienda esercente dovrà munire l'impianto di un dispositivo contapersone e dovrà fornire su semplice richiesta della Provincia di Modena o di A.N.S.F.I.S.A, sez. di Bologna, competente per la sicurezza degli impianti, i dati statistici relativi all'esercizio della funivia.

Articolo 25 - DOMICILIO LEGALE

Il concessionario/azienda esercente, per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio legale nel Comune di Sestola dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della funivia stessa.

Articolo 26 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del concessionario.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa.

Modena,

PER LA PROVINCIA DI MODENA

IL FUNZIONARIO P.O.
DELL'UNITA' OPERATIVA
TRASPORTI E CONCESSIONI

Giulia Parenti

PER IL CONSORZIO STAZIONE INVERNALE
DEL CIMONE

IL PRESIDENTE

Luciano Magnani